

IL VALORE DEL LAVORO nello Spettacolo Dal Vivo:
Norme Nazionali ed Europee e reti protettive. per promuovere
l'occupazione a la qualità professionale nel Settore

*Intervento di Chiara Chiappa, Tavolo Spettacolo Lavoro Legalità
Sicurezza*

2' Tavolo su mobilita' artisti

Penso sia da tutti condivisa la convinzione che per la "circolazione transnazionale" dell'arte -e quindi degli artisti - sia condizione indispensabile per la crescita professionale, tecnologica e umana di tutti. "**Più' la cultura e' condivisa e piu' ciascuno di noi ne gode**".

Gli interventi dell'avv. Inglese e di Giulio Stumpo hanno perfettamente inquadrato i problemi che incontrano gli artisti che prestano la loro attivita' alle'estero, che sono dovute fondamentalmente a totale mancanza di chiarezza delle norme e in alcuni i mancanza di equita'.

Servono regole adeguate alla peculiarità del settore, caratterizzato da una molteplicità di committenti e organizzatori, da tempi velocissimi di organizzazione ed esecuzione. Ma soprattutto il settore ha bisogno di regole **certe** e piu' eque, se vogliamo promuovere opportunità di lavoro regolare, sia per italiani che vanno all'estero sia per stranieri che vengono ad esibirsi in Italia.

Per quanto riguarda la sicurezza e i visti per lavoro la normativa all'Interno dei paesi Schengen, la previsione della Blu Card e il decreto Interministeriale 850 del 11 maggio 2011 hanno semplificato enormemente le procedure per i visti di lavoro autonomo di breve durata, per cui attualmente per il lavoratore dello spettacolo basta l'esibizione del contratto da segnalare poi alle DTL. Ma il problema per le imprese e' rappresentato dal fatto che gli stessi funzionari delle DTL, delle Questure o dei Comuni non conoscono la normativa in merito e danno indicazioni le piu' fantasiose possibili.

Sul sito del Ministero la procedura per ottenere il visto per lavoro artistico e' ancora quella di 5 anni fa, che prevede una serie infinita di

procedure da preparare mesi prima per prestazioni che durano anche una sera.

La conseguenza di questa giungla di normative e' che le imprese o rinunciano a occasioni di lavoro con artisti stranieri o lo fanno in modo "sportivo", diciamo.

Per quanto riguarda la normativa fiscale si rende urgente invece risolvere la discriminazione rappresentata dall'art. 17 della convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, che esclude dalla normativa generale contro le doppie imposizioni gli artisti e gli sportivi.

In pratica l'art. 17 al paragrafo 1 del commentario stabilisce che "il reddito percepito da un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o un musicista può essere tassato nello stato in cui il reddito viene prodotto."

In sostanza, l'artista è tassato sia nel Paese di esecuzione dell'opera o della prestazione, sia nel Paese di residenza.

Questa discriminazione è dovuta alla convinzione che le prestazioni artistiche permettano di conseguire notevoli redditi in un arco temporale molto ristretto e quindi spesso difficilmente tracciabili. Si presume insomma che l'artista sia per definizione ricco ed evasore. L'artista può conguagliare le ritenute irpef in sede di dichiarazione dei redditi.

Il problema Principale e' rappresentato dall'art. 2 dell'art. 17 , che dispone che anche quando il reddito dell'artista e' imputate ad un altro soggetto (come un datore di lavoro o star company), il reddito può comunque essere tassato nel paese estero dove viene svolta la performance, con ritenuta d'acconto trattenuta al datore di lavoro, che può compensare la doppia imposizione in sede di dichiarazione dei redditi l'anno successivo; in questo caso poi, i singoli artisti vengono tassati nel paese di residenza in busta paga o nella fattura, quando percepiscono il compenso.

Nel caso di datori di lavoro non profit, come associazioni o cooperative che non producono utili da tassare, l'imposta subita all'estero non può essere recuperata. Per cui le prestazioni artistiche vengono tassate prima con ritenuta all'estero non recuperabile, poi con ritenuta fiscale nelle buste paga.

Questa norma limita fortemente l'esportazione di musica e arti all'Esteri, perché per un giorno di spettacolo sia i singoli artisti che il datore di lavoro subiscono un'imposizione fiscale, un costo amministrativo e di gestione insostenibili, che non portano nessun vantaggio allo Stato Italiano ma solo disagio agli operatori della cultura e spettacolo.

Chiediamo quindi che sia necessario dare indicazione alla Commissione istituita dal parlamento Europeo il 16 dicembre con il compito di migliorare la trasparenza e il coordinamento delle politiche fiscali nell'Unione Europea perché provveda all'abrogazione dell'articolo 17 dell'OCSE uniformando il trattamento fiscale degli artisti agli altri lavoratori all'estero, mettendo fine a questa ingiustificata discriminazione.

Per quanto riguarda invece il problema del trattamento previdenziale, poiché secondo il principio internazionale a tutti i lavoratori ovunque impegnati nel mondo deve essere garantita una protezione sociale, anche per lavori di breve durata, al fine di evitare inutili parcellizzazione di contributi distribuiti in tanti paesi e difficilmente riducibili alla fine della carriera, nei paesi convenzionati e' possibile versare i contributi nel paese dove si lavora stabilmente e certificarlo mediante il Mod. A1, che in Italia e' rilasciato dall'INPS. (in base al Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale -MOD-A1 (CE) N.883/2004 E N. 987/2009)

Poiché considerando veramente lontana la possibilità di uniformare le politiche previdenziali internazionali, chiediamo che sia reso **possibile, chiaro e veloce la possibilità di ottenere il cosiddetto Mod. A1**, cioè il Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore distaccato all'estero.

Attualmente I tempi di rilascio del certificato purtroppo sono estremamente lunghi per un settore come quello dello spettacolo, caratterizzato da tempi di programmazione brevi, per cui spesso gli artisti sono costretti a rinunciare a parte del cachet per l'impossibilità di

dimostrare di essere assicurati previdenzialmente nello stato di residenza.

Quello che chiediamo e' che 'INPS renda disponibile sul proprio portale una procedura informatica veloce che rilasci il certificato di assicurazione mod.A1 sulla base delle denunce inviate mensilmente dai datori di lavoro. In questo modo si otterrebbero 2 risultati: la certezza delle procedure di ottenimento del modello A1 e il tempestivo rilascio dello stesso.

E' poi opportuno prevedere che anche i lavoratori autonomi possano certificare il versamento dei contributi previdenziali, e Quindi si rende opportuno prevedere che non solo i musicisti «lavoratori autonomi esercenti attività musicale», ma tutti i lavoratori autonomi dello spettacolo (ballerini, attori, tecnici specializzati) possano chiedere il certificato di agibilità e versare i contributi autonomamente per la propria attività, anche al fine di consentire continuità previdenziale con versamenti in Italia (all'INPS) da certificare mediante il mod. A1 in caso di prestazioni svolte all'estero.

In questo periodo, peraltro, il sito dell'INPS risulta bloccato per tutti i servizi contributivi dello spettacolo, perché' a seguito della riforma della piattaforma informatica di gestione dei contributi dello spettacolo attuata ai sensi della circolare 154 del 3 dicembre 2014, il sistema informatico pur ricevendo e protocollando le denunce Uniemens non e' ancora operativo nell'elaborazione delle denunce stesse, per cui dal gennaio 2015 ad oggi migliaia di lavoratori non hanno registrate le loro prestazioni. In conseguenza di questo non possono accedere a NASPI, o a pensione, e molte aziende assolutamente in regola risultano essere inadempienti se non considerate addirittura disoneste per mancanza di registrazione dei versamenti.

A cio' si aggiunga che l'unico canale di comunicazione delle aziende con l'INPS risulta essere il "cassetto previdenziale ", che in alcune province viene letto anche dopo mesi e quindi vengono superati i termini mensili per presentare ricorsi, presentare modelli A1, chiedere chiarimenti o riattivare attività'.

La conseguenza dei ritardi di comunicazione con l'INPS determina spesso anche il blocco del sito per la richiesta di agibilit  , richiesta preventiva necessaria per il lavoro nello spettacolo, per cui artisti e tecnici sono impossibilitati ad effettuare la propria prestazione anche a causa di ritardi dell'Istituto nel registrare versamenti, denunce, ricorsi. E' l'unico settore in cui - in caso di inadempimenti formali o sostanziali del datore di lavoro - sono i lavoratori i soggetti costretti a pagare con la perdita di attivita'.